Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX, n. 1993.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme legislative circa la concessione dei prestiti matrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il capo I del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Vista la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, recante nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle norme legislative circa la concessione dei prestiti matrimoniali che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 70. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione delle norme legislative circa la concessione dei prestiti matrimoniali

TITOLO I.

Concessione e somministrazione dei prestiti.

Art. 1.

Presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato provinciale per i prestiti matrimoniali.

Esso si compone:

1) del preside dell'Amministrazione provinciale, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;

2) di un rappresentante del prefetto;

3) di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza;

4) del direttore della sede proviciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

5) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia.

A determinate sedute del Comitato possono essere chiamati ad intervenire di volta in volta, ma senza voto, rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali.

Il preside incarica delle funzioni di segretario del Comitato un funzionario dell'Amministrazione provinciale o dell'Istituto.

Il Comitato si riunisce normalmente una volta al mese e straordinariamente quando occorre.

Art. 2.

I componenti del Comitato provinciale sono nominati con decreto prefettizio.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Se sono nominati nel corso del triennio rimangono in carica soltanto per il resto del triennio stesso.

Art. 3.

Il Comitato provinciale deve esprimere il proprio parere:

1) sui mutui che la Provincia avesse bisogno di contrarre, per la concessione dei prestiti matrimoniali, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

2) sulle norme di massima da seguirsi per la concessione dei prestiti matrimoniali e per l'accertamento e la valutazione del reddito globale dei coniugi, in relazione alle condizioni economiche, sociali e ambientali della Provincia o di determinati centri di essa o di determinate categorie professionali;

3) sulle domande di prestito presentate e sull'ammontare del prestito da concedere;

4) circa il sistema di riscossione delle quote di ammortamento dei prestiti, da adottare in relazione a determinate categorie di lavoratori o a determinati territori;

5) su eventuali divergenze sorte tra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e i datori di lavoro o i concessionari dei prestiti, per l'applicazione della legge;

6) sulla misura della somma fissa, il cui pagamento, ai sensi dell'art. 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, estingue il reato nelle contravvenzioni previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

7) sui ricorsi presentati dai concessionari dei prestiti o dai datori di lavoro.

Il Comitato provinciale può essere, inoltre, chiamato a dare parere su tutti quegli affari, in materia di prestiti matrimoniali, che l'Amministrazione provinciale ritenga di sottoporre al suo esame, e, in caso di dubbio, sugli abbuoni da concedere a termine dell'art. 9 del Regio decreto-legge predetto e delle successive modificazioni.

Art. 4.

La domanda per la concessione del prestito matrimoniale deve essere presentata non prima della avvenuta richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e non dopo 120 giorni dalla celebrazione di esso.

La domanda in carta libera deve essere rivolta all'Amministrazione della provincia, nella cui circoscrizione gli sposi hanno fissato o intendono fissare la loro residenza dopo il matrimonio e può essere inviata direttamente o pel tramite del Comune di residenza dei richiedenti. Il Comune deve trasmetterla all'Amministrazione della provincia nel termine massimo di otto giorni.

La domanda deve essere sottoscritta da entrambi gli sposi e contenere per ciascuno di essi le seguenti indicazioni:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita;

2) cittadinanza e razza;

3) stato civile;

4) luogo di residenza attuale e dell'ultimo quinquennio;

5) nome dei datori di lavoro presso i quali è stata prestata la propria opera nel quinquennio antecedente alla domanda;

6) reddito effettivo nell'ultimo anno solare antecedente alla domanda;

7) luogo nel quale gli sposi hanno fissata o intendono fissare la loro residenza dopo il matrimonio;

8) uso cui è destinato il prestito richiesto;

9) eventuale diritto agli assegni di nuzialità di cui alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie di nuzialità e natalità regolate dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e dalle successive modificazioni;

10) i premi demografici di qualsiasi natura comunque denominati, comprese le regalie, di cui i due sposi hanno fruito o fruiranno a carico di enti pubblici oppure di aziende private.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

a) estratto dell'atto di nascita degli sposi, di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

b) certificato di cittadinanza italiana dello sposo;

c) attestazione della avvenuta richiesta di pubblicazione ovvero certificato di avvenuto matrimonio.

Art. 5.

Agli effetti statistici le Amministrazioni provinciali, i Comuni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dovranno provvedere alla compilazione dei modelli di rilevazione che il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, disporrà con apposite istruzioni.

Art. 6.

Il segretario del Comitato provinciale provvede alla istruttoria delle domande, compiendo quegli accertamenti e richiedendo agli interessati quegli altri documenti che ritiene indispensabili per integrare la documentazione.

Non possono però essere compiute indagini dirette ad accertare la sussistenza di requisiti non richiesti dalla legge.

Dopo compiuta l'istruttoria, il segretario comunica la domanda al Comitato provinciale per il parere sulla concessione del prestito matrimoniale.

A seguito del parere del Comitato l'Amministrazione provinciale delibera sulla domanda.

Le domande non sufficientemente documentate si intendono abbandonate se gli interessati non hanno prodotto i documenti mancanti, entro tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Art. 7.

La dimostrazione del reddito globale di cui al primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, deve essere data in uno dei seguenti modi:

1) mediante certificato attestante il reddito lordo accertato ai fini dell'imposta complementare;

2) mediante certificato attestante il reddito lordo massimo risultante dall'anagrafe fiscale, dove questa è in attuazione;

3) mediante certificati attestanti i redditi dei richiedenti soggetti alle imposte fondiarie e di ricchezza mobile, nonchè mediante certificati dei datori di lavoro, dai quali i coniugi dipendono, attestanti l'importo delle retribuzioni a questi corrisposte.

La dimostrazione del reddito può essere approssimativa ma, ad integrazione della documentazione esibita, può essere richiesto, qualora occorra, qualsiasi altro certificato o documento atto a comprovare il reddito denunziato.

Tali certificati o documenti possono anche essere richiesti d'ufficio direttamente agli enti, uffici o persone che debbono rilasciarli.

In ogni caso il rilascio di detti certificati deve effettuarsi senza spese, a norma dell'art. 11 del Regio decreto-legge sopracitato entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Art. 8.

Per ottenere la concessione del prestito matrimoniale i coniugi oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e non incorrere nel divieto previsto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, devono impegnarsi per tutta la durata dell'ammortamento del prestito a non emigrare definitivamente dal Regno salvo che per trasferirsi nell'Africa italiana, nei Possedimenti italiani o in Albania.

Nel caso che entrambi i coniugi intendano emigrare all'estero sono tenuti a restituire, prima della partenza, la quota di prestito ancora dovuta.

Art. 9.

L'Amministrazione della provincia comunica ai richiedenti la propria decisione sulla domanda del prestito.

Nel caso che la domanda sia respinta od il prestito sia concesso in misura inferiore a quella richiesta, l'anzidetta comunicazione viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata. Gli interessati possono chiedere al prefetto di promuovere il riesame della domanda da parte dell'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione, risultante dal timbro postale di partenza.

Alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono comunicate soltanto le decisioni di accoglimento della domanda di prestito, con tutti gli elementi necessari perchè la sede possa provvedere agli adempimenti di sua competenza.

Art 10.

Per ottenere il versamento del prestito deliberato secondo le disposizioni dei precedenti articoli, i coniugi, ove non lo avessero già fatto all'atto della domanda, devono esibire alla sede provinciale dell'Istituto presso cui il prestito è esigibile, il certificato di matrimonio e il certificato di residenza.

Dietro esibizione dei suddetti documenti, la sede dell'Istituto dispone il pagamento della somma mutuata o presso la propria cassa o presso altri enti od uffici, dandone avviso ai coniugi richiedenti.

All'atto della riscossione del prestito, i coniugi richiedenti devono firmare un atto di impegno, conforme allo schema approvato dal Ministero dell'interno nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

All'atto della somministrazione del prestito la sede provinciale dell'Istituto effettuerà, in un apposito allegato del libretto di lavoro dei coniugi, qualora questi appartengano a categorie per le quali l'uso del libretto sia obbligatorio, l'annotazione dell'avvenuta concessione del prestito, del relativo importo, della sede provinciale che lo ha corrisposto e della data in cui fu pagato.

In mancanza del libretto di lavoro l'annotazione sarà fatta sulle tessere delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori.

L'annotazione pone il datore di lavoro in obbligo di rendersi parte diligente e di chiedere alla sede provinciale dell'Istituto che ha effettuata l'annotazione, istruzioni sulle trattenute da operare sulla paga del lavoratore dipendente, qualora non ricevesse tempestive comunicazioni dalla sede stessa a termini dell'art. 21.

Art. 12.

Se prima della somministrazione del prestito, o nel corso dell'ammortamento risultasse che non ricorrevano le condizioni richieste per la concessione, al momento in cui venne disposta, l'Istituto potrà sospendere la erogazione del mutuo informandone l'Amministrazione provinciale, ovvero dare inizio, nei confronti di entrambi i coniugi, previo parere conforme di detta Amministrazione, agli atti necessari per il recupero dell'intero capitale mutuato, aumen-

tato degli interessi nella misura uguale a quella stabilita, per l'anno nel quale vengono adottati gli anzidetti provvedimenti, per i mutui contratti dall'Amministrazione provinciale ai sensi degli articoli 3 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, è in ogni caso non superiore al 6 per cento.

Saranno però detratte le quote di ammortamento eventualmente riscosse.

Art. 13.

Ai fini delle rilevazioni statistiche sul servizio dei prestiti matrimoniali è compilata una scheda per ciascuna domanda di prestito, in conformità alle istruzioni da impartirsi dal Ministero dell'interno, sentito il parere dell'Istituto centrale di statistica.

Con le stesse istruzioni sono stabilite le modalità per l'invio delle schede suddette all'Istituto centrale di statistica, che procede alla revisione ed elaborazione dei dati, di intesa e per conto del Ministero dell'interno, al quale fanno carico tutte le spese relative.

TITOLO II.

Restituzione dei prestiti.

Art. 14.

La restituzione del prestito si effettua, nella misura e con la decorrenza prescritte dalle norme legislative, in rate mensili posticipate.

Le rate di ammortamento peraltro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza delle rate stesse.

Art. 15.

I coniugi sono solidalmente tenuti a denunciare, verbalmente, o con lettera raccomandata, alla sede provinciale dell'Istituto che ha somministrato il prestito, ogni eventuale loro cambiamento di residenza e di abitazione, entro cinque giorni dall'avvenuto cambiamento. L'Istituto rilascia ricevuta delle denuncie verbali.

Non ottemperando all'obbligo di cui sopra i coniugi sono tenuti al pagamento delle maggiori spese di riscossione.

Art. 16.

Nel caso di trasferimento della propria residenza fuori della circoscrizione della Provincia dalla quale venne concesso il prestito, i coniugi sono obbligati ad effettuare il versamento delle rate di ammortamento presso la sede provinciale dell'Istituto che ha somministrato il prestito.

Art. 17.

Per ottenere il rinvio della decorrenza dell'ammortamento del prestito al 18° mese, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e alle successive modificazioni, deve essere esibito alla sede provinciale dell'Istituto, che ha somministrato il prestito, un certificato medico autenticato comprovante che nel quinto mese dalla data del matrimonio la moglie era in istato di gravidanza. Detto certificato deve essere prodotto entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui dovrebbe iniziarsi la restituzione del prestito. Se viene esibito posteriormente debbono essere sospesi gli atti coattivi eventualmente posti in corso per l'esazione delle rate d'ammortamento non pagate. Le rate eventualmente versate non sono restituite e saranno successivamente accreditate agli interessati in conto delle rate d'ammortamento dovute.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi, se il coniuge superstite contrae nuove nozze gli competono i rinvii di cui agli articoli 6 e 9 del sopracitato R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, ed alle successive modificazioni, anche per eventi dipendenti dal successivo matrimonio. Tuttavia il rinvio della restituzione del prestito al 18° mese non può essere concesso se è stato già ottenuto nel precedente matrimonio.

Per ottenere il rinvio dell'ammortamento nei casi di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto e di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, debbono essere esibiti alla sede suddetta dell'Istituto opportuni certificati, che dovranno essere autenticati se rilasciati da medici o da levatrici.

I certificati e le autenticazioni sono esenti da bollo e quelli sanitari sono rilasciati dietro pagamento del diritto fisso di L. 5, qualora non siano rilasciati gratuitamente da sanitari ospedalieri, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e di altri enti assistenziali, ovvero a favore di concessionari di prestito inscritti nell'elenco dei poveri.

I certificati debbono essere presentati alla sede provinciale dell'Istituto insieme alla relativa domanda in carta libera. La domanda per ottenere il rinvio della decorrenza dell'ammortamento di cui sopra deve contenere, fra l'altro, nei casi di aborto, di figlio nato morto o di figlio deceduto entro i cinque giorni dalla nascita, le seguenti notizie:

a) ordine di generazione del nato durante il matrimonio e cioè se primo, secondo, terzo, quarto genito, ecc.;

b) numero degli aborti avuti durante il matrimonio;

c) numero dei nati durante il matrimonio sopravviventi alla data dell'ultimo parto.

Nello stabilire l'ordine di generazione del nato di cui alla lettera *a*) si computano i figli premorti, che siano nati durante il matrimonio ma non è tenuto conto degli aborti di cui alla lettera *b*) e dei figli nati prima della celebrazione del matrimonio anche se in qualsiasi modo legittimati o riconosciuti quali figli naturali, nonchè dei figli nati senza vita e di quelli deceduti entro cinque giorni dalla nascita, che dovranno però essere indicati.

Dei rinvii concessi la sede provinciale dell'Istituto dà mensilmente comunicazione all'Amministrazione provinciale interessata.

Art. 18.

Qualora lo stato di gravidanza, che ha dato luogo al rinvio dell'ammortamento risultasse inesistente, il pagamento delle rate avrà inizio dal mese successivo a quello della scoperta dell'errore, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Art. 19.

In caso di aborto procurato, e nel caso che la denuncia di uno stato di gravidanza inesistente risulti dovuta a dolo o colpa grave dei coniugi o di uno di essi, salva ogni altra azione, l'Istituto potrà richiedere tutte le rate non riscosse con i relativi interessi nella misura di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 20.

Il pagamento delle rate di ammortamento da parte dei concessionari dei prestiti deve essere effettuato di regola presso la Cassa della sede provinciale dell'Istituto che ha somministrato il prestito salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Il versamento deve essere effettuato entro i primi 10 giorni di ogni mese. Trascorso tale termine i concessionari ina-

dempienti sono tenuti, nei confronti dell'Amministrazione provinciale, e per essa verso l'Istituto, al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 21.

Per le categorie di lavoratori che siano in possesso del libretto di lavoro la riscossione delle rate di ammortamento viene effettuata normalmente a mezzo di ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi.

La sede provinciale dell'Istituto trasmette alle Amministrazioni degli enti o ai datori di lavoro dai quali i concessionari dei prestiti dipendono, il carico delle ritenute da effettuare nei singoli mesi, a norma dell'articolo 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

La sede provinciale dell'Istituto ha facoltà di trasmettere il carico delle ritenute al datore di lavoro di uno qualsiasi dei coniugi senza che ciò importi rinunzia al vincolo solidale di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge sopracitato.

Art. 22.

I datori di lavoro sono obbligati ad effettuare le ritenute prescritte dagli articoli 6 e 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e dalle successive modificazioni e dall'art. 14 del presente regolamento a decorrere dalla data risultante dalle note di carico inviate dalla sede provinciale dell'Istituto, delle quali debbono rilasciare ricevuta.

Il versamento delle ritenute alla sede provinciale dell'Istituto, che ha emesso le note di carico, deve essere eseguito entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui le ritenute si riferiscono o, nel caso di note riguardanti ritenute arretrate, a quello in cui le note sono pervenute.

Trascorso detto termine i datori di lavoro, oltre a rispondere delle somme dovute, saranno tenuti nei confronti dell'Amministrazione provinciale, e per essa verso l'Istituto, al pagamento degli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 12 del presente regolamento.

I datori di lavoro sono responsabili delle rate non trattenute e dei relativi interessi.

Art. 23.

Qualora i lavoratori, nei cui confronti debbono essere operate le ritenute, siano retribuiti a quindicina od a settimana, il datore di lavoro deve effettuare la ritenuta corrispondente alla rata mensile dividendola in tante quote settimanali o quindicinali quanti sono i periodi di paga che scadono nel mese.

Art. 24.

Il datore di lavoro può ripetere dai coniugi solidalmente l'importo delle rate da lui versate all'Istituto e non trattenute.

Art. 25.

I datori di lavoro sono tenuti a denunciare alla competente sede provinciale dell'Istituto, tutte le variazioni relative al personale concessionario di prestiti, compreso nelle comunicazioni del carico di cui al precedente art. 21 entro i cinque giorni dal verificarsi della variazione. Di ogni denuncia la sede predetta rilascia ricevuta con apposito modello.

I concessionari dei prestiti sono tenuti a denunciare nello stesso termine alla sede provinciale dell'Istituto, che ha somministrato il prestito, ogni loro successivo trasferimento presso datori di lavoro.

Art. 26.

Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene nel corso del mese il datore è tenuto a trattenere, sulle retribuzioni dovute al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, l'intera rata mensile di ammortamento se la prestazione sia stata di durata superiore ai 15 giorni nel mese. In caso contrario il datore di lavoro versa le quote trattenute a norma del precedente art. 23.

Art. 27.

Nel caso di mancato pagamento delle rate di ammortamenti presso la Cassa della sede provinciale dell'Istituto, e nel caso in cui non siasi potuta effettuare la ritenuta, si provvede alla riscossione delle rate con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette, in conformità dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542. Con le stesse forme di procedura si provvede alla riscossione delle rate arretrate.

Quando se ne ravvisi la necessità per determinate categorie di lavoratori o per determinate località, l'Istituto, previo il parere favorevole del Comitato provinciale e con l'autorizzazione del prefetto della Provincia e dell'intendente di finanza, può effettuare la riscossione delle rate di ammortamento col sistema privilegiato delle imposte dirette anzichè col sistema delle ritenute.

Art. 28.

Le singole partite dei ruoli di riscossione sono intestate solidalmente ad entrambi i coniugi.

Art. 29.

I ruoli compilati secondo il disposto degli articoli precedenti e firmati dal direttore della competente sede provinciale dell'Istituto, sono inviati per il visto di esecutorietà all'intendente di finanza e sono pubblicati per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni di residenza dei debitori.

Le rate comunque non comprese nei ruoli principali sono inscritte in ruoli suppletivi.

Art. 30.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso al prefetto nei modi e nei termini di cui all'art. 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Art. 31.

Per ottenere i condoni ed i rinvii dell'ammortamento di cui ai primi quattro comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalle leggi 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, i coniugi, o uno di essi, devono presentare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale domanda in carta libera corredata dal certificato di nascita e dal certificato di esistenza in vita del figlio, dopo compiuto il quinto giorno dalla nascita. Detti certificati e le relative autenticazioni sono esenti da bollo.

La domanda deve contenere, fra l'altro, le seguenti notizie:

a) ordine di generazione del nato durante il matrimonio, e cioè se primo, secondo, terzo, quarto genito, ecc.;

b) numero degli aborti avuti durante il matrimonio;

c) numero dei nati durante il matrimonio sopravviventi alla data dell'ultimo parto.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi se il coniuge superstite contrae nuove nozze gli competono i condoni di cui all'art. 9 del Regio decreto-legge sopracitato anche per gli eventi dipendenti dal successivo matrimonio.

Nel caso in cui la nascita di un figlio avvenga prima che sia scaduto l'anno di rinvio di cui all'art. 9 del Regio decreto-legge sopracitato concesso per una nascita precedente, il nuovo rinvio decorre dalla scadenza di quello ancora in corso.

Nello stabilire l'ordine di generazione del nato di cui alla lettera a) si computano i figli premorti, che siano nati durante il matrimonio ma non è tenuto conto degli aborti di cui alla lettera b) e dei figli nati prima della celebrazione del matrimonio anche se in qualsiasi modo legittimati o riconosciuti quali figli naturali, nonchè dei figli nati senza vita e di quelli deceduti, entro cinque giorni dalla nascita che dovranno però essere indicati.

Dell'avvenuta concessione dei condoni e dei rinvii dell'ammortamento la sede provinciale dell'Istituto dà mensilmente comunicazione all'Amministrazione provinciale.

Art. 32.

Per effetto della concessione dei condoni diminuisce il numero delle rate di ammortamento del prestito ma non l'importo di ogni singola rata.

Il condono ed il rinvio dell'ammortamento del residuo debito decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata coi documenti prescritti dagli articoli precedenti.

Art. 33.

La concessione di ogni prestito matrimoniale deve essere comunicata con elenchi mensili dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale al Comune di residenza dei coniugi perchè sia annotata sul loro foglio di famiglia e sulle schede individuali. Di ciascuna nascita da coniugi che hanno ottenuto il prestito i Comuni devono dare comunicazione, in conformità delle istruzioni da impartirsi dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, a quest'ultimo Istituto e alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la quale provvede alle rilevazioni statistiche ed alle comunicazioni all'Istituto centrale di statistica dei dati circa gli abbuoni ed i rinvii concessi, e circa i casi di aborto spontaneo o terapeutico, a norma delle istruzioni predette.

Art. 34.

In conseguenza dei condoni di ammortamento la sede provinciale dell'Istituto dà tempestiva comunicazione delle variazioni del carico ai datori di lavoro e agli esattori incaricati rispettivamente di eseguire la trattenuta sugli stipendi e sui salari o la riscossione delle rate di ammortamento con le forme e i privilegi fiscali.

Analoga comunicazione viene fatta ai coniugi interessati.

Art. 35.

Durante il periodo di rinvio dell'ammortamento dei prestiti restano fermi gli obblighi incombenti ai concessionari dei prestiti e ai datori di lavoro previsti dagli articoli 15 e 25 del presente regolamento.

Art. 36.

Trascorso il quarto anno dalla data del matrimonio, qualora nessuna nascita sia stata denunziata dai coniugi all'Ufficio dello stato civile, l'Istituto provvede a rettificare il piano di ammortamento del prestito, in conformità dell'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quarto anno, e a variare l'importo delle ritenute o i ruoli di esazione.

La nuova rata di ammortamento in ragione del due per cento deve essere calcolata sull'originario capitale mutuato e non sul residuo debito risultante alla fine del quarto anno.

TITOLO III.

Gestione finanziaria.

Art. 37.

La gestione dei prestiti matrimoniali viene tenuta distinta in periodi annuali che si iniziano col 1° gennaio e si chiudono col 31 dicembre.

Art. 38.

All'inizio dell'anno ogni Amministrazione provinciale versa nelle casse dell'Istituto l'importo presunto dei prestiti che prevede di dover concedere nell'anno.

Tale importo è accreditato su apposito conto corrente per ciascuna Provincia e da esso la competente sede provinciale dell'Istituto preleva le somme occorrenti per la somministrazione dei singoli prestiti.

Sulle somme così depositate vengono calcolati a favore dell'Amministrazione provinciale gli interessi al saggio praticato dalla Banca d'Italia, sul conto corrente dell'Istituto presso di essa.

Art. 39.

Nel caso che le condizioni di bilancio delle Provincie non permettano di far fronte al pagamento della somma di cui al precedente articolo con le entrate ordinarie, ai mezzi necessari alla somministrazione dei prestiti si provvede, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con un mutuo da stipularsi con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

In tale ipotesi il mutuo deve essere contratto per l'importo presunto complessivo di tutti i prestiti matrimoniali da somministrarsi nel periodo di applicazione della legge.

Esauritesi le disponibilità del mutuo, all'eventuale importo eccedente dei prestiti da corrispondersi si provvede con la concessione di mutui suppletivi.

Deliberata la stipulazione del mutuo ed ottenuta l'approvazione della relativa deliberazione, l'Amministrazione provinciale deve farne domanda motivata all'Istituto per il tramite del Ministero dell'interno.

L'importo del mutuo è riversato nelle casse dell'Istituto ed accreditato in apposito conto corrente fruttifero, dal quale vengono prelevati i fondi occorrenti per la somministrazione dei singoli prestiti.

Gli interessi da corrispondersi dall'Istituto allo Stato, su tale conto corrente, sono calcolati ad un tasso pari a quello di concessione del mutuo.

Art. 40.

Le Provincie che nel primo triennio di gestione abbiano potuto far fronte al versamento dell'importo annuo presunto dei prestiti con i mezzi ordinari di bilancio, e che

tale possibilità non abbiano per il periodo successivo, possono, per il residuale fabbisogno, ottenere dall'Istituto un mutuo in conformità di quanto è previsto dai precedenti articoli.

Art. 41.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono ammortizzabili in 15 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.

Le quote annuali di ammortamento del capitale e l'importo annuale degli interessi a carico rispettivamente delle Provincie e dello Stato sono determinati in misura costante per tutta la durata del mutuo.

All'atto della stipulazione del mutuo l'Amministrazione provinciale deve rilasciare le relative delegazioni sulle sovrimposte per l'intero periodo di ammortamento del mutuo e per la sola quota capitale delle rate di ammortamento.

Gli interessi sui predetti mutui vengono corrisposti all'Istituto mutuante direttamente dallo Stato mediante emissione di ruolo di spesa fissa.

Art. 42.

Lo Stato provvede all'atto della stipulazione del mutuo al pagamento all'Istituto mutuante di un diritto di commissione nella misura di 0,50 per cento sulla somma mutuata.

Art. 43.

Le somme incassate dall'Istituto per le quote di prestito restituite a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e delle successive modificazioni, vengono accreditate da ciascuna sede provinciale dell'Istituto alla rispettiva Amministrazione provinciale sul conto corrente fruttifero, previsto dal precedente art. 38, al saggio stabilito dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Le somme stesse e gli interessi maturati nell'anno sul conto corrente sono versati all'Amministrazione provinciale dopo la chiusura annuale del conto.

Art. 44.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno la sede provinciale dell'Istituto trasmette all'Amministrazione provinciale il rendiconto della gestione per l'esercizio decorso, corredato da un estratto dei conti correnti di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Nel rendiconto sono riportati, sotto apposite voci, i pagamenti disposti per la concessione dei prestiti, le somme versate dai beneficiari, le quote di abbuono e quelle risultate inesigibili di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'Istituto trasmetterà alle Amministrazioni provinciali per il discarico delle quote inesigibili, la documentazione prodotta dagli esattori comunali, comprovante l'adempimento della procedura privilegiata consentita dall'art. 7 del Regio decreto-legge sopracitato, in conformità delle disposizioni degli articoli 87 e 90 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, numero 1401, modificati dagli articoli 21 e 22 del R. decreto-legge 6 novembre 1930-VIII, n. 1465, e 25 e 26 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, e dell'art. 75 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090, in quanto applicabili.

Quando il marito è alle armi in servizio di leva, o richiamato o trattenuto, e alla moglie sia stato concesso, quale bisognosa, il soccorso giornaliero, a' sensi delle vigenti disposizioni in materia, oppure entrambi i coniugi si trovino nelle condizioni di disoccupati nullatenenti, l'Istituto può, dopo averne ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione provinciale creditrice, non avvalersi, temporaneamente, della procedura privilegiata suddetta per la riscossione delle rate d'ammortamento non corrisposte, o sospendere la procedura stessa già messa in corso. In quest'ultimo caso l'Istituto discarica le quote all'esattore e le rimette in riscossione con nuovo ruolo appena siano cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.

Le quote di prestito arretrate saranno rese esigibili in rate sempre in ragione dell'uno per cento mensile dell'importo originario del prestito.

Le Amministrazioni provinciali possono, in ogni tempo, prendere cognizione presso la sede provinciale dell'Istituto, dei dati relativi all'andamento della gestione.

Art. 45.

Le spese relative alla procedura coattiva per la riscossione delle rate di ammortamento dei prestiti matrimoniali sono sostenute dalle Amministrazioni provinciali nel caso non possano essere recuperate a carico dei concessionari.

Art. 46.

La Direzione generale dell'Istituto, sulla scorta dei singoli rendiconti provinciali compila entro il mese di luglio il riassunto generale della gestione dei prestiti matrimoniali dell'esercizio precedente, e ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed a quello delle finanze.

Art. 47.

Gli stampati occorrenti per il servizio dei prestiti matrimoniali e per le rilevazioni statistiche saranno forniti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che annoterà la relativa spesa tra quelle della gestione a termini del primo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 48.

Le Amministrazioni provinciali e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero dell'interno tutti i dati riassuntivi o analitici che saranno richiesti.

Art. 49.

Le sedi provinciali dell'Istituto hanno l'obbligo di denunciare, producendo i necessari documenti, al preside della Provincia tutte le inosservanze a loro conoscenza delle disposizioni del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e delle successive modificazioni, nonchè del presente regolamento, per l'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 13 del sopracitato Regio decreto-legge.

La vigilanza sui servizi inerenti ai prestiti matrimoniali e l'accertamento delle inosservanze alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, spetta, oltrechè agli organi del Ministero dell'interno, agli Ispettorati corporativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo,
Capo del Governo Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 163, che rettifica il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Vincenzino*: dalle ore 7 del 17 dicembre 1940.

Motoveliero *Giuseppina*: dalle ore 7 del 24 ottobre 1940.

Motoveliero *Intrepido*: dalle ore 13,30 del 26 ottobre 1940.

Motoveliero *Giuseppina D.*: dalle ore 7 del 17 dicembre 1940.

Motoveliero *Albatros*: dalle ore 18 del 24 agosto 1940.

Panfilo *Enzo*: dalle ore 10 del 21 novembre 1940.

Panfilo *Lega Navale Italiana N. 5*: dalle ore 18 del 18 novembre 1940.

Motoscafo *Naiade*: dalle ore 20 dell'8 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 443.

(665)

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX.
Trasferimento nella categoria navi da crociera delle motonavi « Epomeo », « Sorrento » e « Meta » già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i R. decreti 29 giugno 1940-XVIII, e 1° settembre 1940-XVIII, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10 Marina, foglio n. 3 e 20 settembre 1940, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, requisite per esigenze delle Forze armate e già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono con la data del 5 dicembre 1940-XVIII, trasferite nella categoria navi da crociera;

Motonave *Epomeo;*

Motonave *Sorrento;*

Motonave *Meta.*

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1941-XIX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 211.

(590)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 febbraio 1941-XIX.
Nomina di due membri del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI, con il quale venne costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che sono deceduti due membri del Consiglio generale del predetto Banco, il comm. Romeo De Salvi, rappresentante la Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, ed il comm. dott. Alberto Di Marzo, rappresentante della provincia di Avellino, e che pertanto occorre provvedere alla nomina di due nuovi membri del predetto Consiglio generale;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli in data 28 agosto 1940-XVIII e quella del Consiglio provinciale delle corporazioni di Avellino in data 11 dicembre 1940-XIX, con le quali sono state proposte due terne di nominativi per la scelta, rispettivamente, del

rappresentante della Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli e del rappresentante della provincia di Avellino nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Decreta:

1) Il Consigliere nazionale Francesco Bloise è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza della Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, per il triennio in corso;

2) Il barone avv. cav. Eduardo Grella è nominato membro del Consiglio generale del suddetto Banco, in rappresentanza della provincia di Avellino, pure per il triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

MUSSOLINI

(673)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX.

Sostituzione del vice presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, modificato in parte con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 507;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, n. 19629, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, registro n. 11 Finanze, foglio n. 289, col quale si provvide alla costituzione del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali;

Vista la nota del 21 novembre XIX, n. 1/328, con la quale la Segreteria politica del P.N.F. designa, quale suo rappresentante, in sostituzione del console generale Giuseppe Cerruti, il fascista gr. uff. dott. Armando Morini, revisore supplente del Direttorio del P.N.F.;

Decreta:

In sostituzione del console generale Giuseppe Visconti è chiamato, quale rappresentante del P.N.F. a far parte del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali il gr. uff. dott. Armando Morini nella qualità di vice presidente.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(676)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.

Varianti alla costituzione del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, modificato in parte con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 507;

Visto il R. decreto 1° novembre 1940-XIX, n. 1705, col quale sono state in parte modificate le disposizioni di cui agli articoli 1° e 2 del regolamento generale succitato nel senso che il direttore capo divisione, dirigente il servizio delle Lotterie nazionali, cessa dalle funzioni di segretario del Comitato generale e di quello esecutivo delle Lotterie nazionali, ed è chiamato a far parte dei Comitati stessi in qualità di membro, mentre le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario di grado non inferiore al 9° dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Luigi Cesarano, capo divisione, dirigente il servizio delle Lotterie nazionali, cessa dalle funzioni di segretario del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali e di quello esecutivo, ed è chiamato a far parte dei Comitati stessi in qualità di membro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario dei Comitati suddetti saranno espletate dal consigliere dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie cav. dott. Leopoldo Moschetto, che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal 1° segretario cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Il comm. Cesarano e i dott. cav. Moschetto e Iovacchini sono iscritti al P.N.F.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(677)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.

Sostituzione di un membro del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756, che sostituisce la denominazione « Lotteria E. 42 » con quella di « Lotteria Esposizione di Roma »;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, n. 19629, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, registro n. 11 Finanze, foglio n. 289, col quale si provvide alla costituzione del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali;

Vista la nota dell'8 gennaio 1941-XIX, n. 36224, con la quale la Federazione nazionale fascista editori giornali e agenzie di stampa designa quale suo rappresentante, in sostituzione del prof. Nicolò Castellino, il cav. di gr. croce Rino Alessi, nuovo presidente della Federazione stessa;

Decreta:

In sostituzione del prof. Nicolò Castellino è chiamato, quale rappresentante della Federazione nazionale fascista editori giornali e agenzie di stampa, a far parte del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali, il cav. di gr. croce Rino Alessi.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(678)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.
Prezzi del pomodoro per uso industriale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 252, recante disposizioni per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del razionamento dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Tenuto presente che, con circolare P. 590 in data 4 febbraio 1940-XVIII del Ministero delle corporazioni, il prezzo del doppio concentrato di pomodoro in scatole da 5 kg. è stato fissato in L. 380 al quintale;

Sentito il Comitato interministeriale annonario, costituito presso il Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Per la campagna 1941 i prezzi base del pomodoro per uso industriale, con riguardo alle varietà del prodotto ed alle zone di produzione, sono stabiliti come segue:

1) Provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Firenze, Pisa, Pistoia, Perugia:
Varietà: 1) S. Marzano . . . . L. 32
2) Altre varietà . . . . » 30

2) Altre provincie dell'Italia Settentrionale e Centrale (esclusa Littoria):
Varietà: 1) S. Marzano . . . . L. 32
2) Altre varietà . . . . » 29

3) Provincie di: Littoria, Napoli:
Varietà: 1) S. Marzano Lampadina . . . . L. 39
2) Altre varietà . . . . » 32

4) Provincie di: Avellino, Salerno:
Varietà: 1) S. Marzano Lampadina . . . . L. 39
2) Fiaschella, Fiascona, Lungo di Ponte Cagnano . . . . » 34
3) Altre varietà . . . . » 32

5) Provincie di: Campobasso, Benevento:
Varietà: 1) S. Marzano Lampadina . . . . L. 37
2) Fiaschella, Fiaschetta, Re Umberto . . . . » 32
3) Altre varietà . . . . » 30

6) Provincie di: Catanzaro, Reggio Calabria:
Varietà: 1) S. Marzano Lampadina . . . . L. 38
2) Fiaschella . . . . » 33
3) Altre varietà . . . . » 31

7) Provincia di Bari:
Varietà: 1) S. Marzano - Fiaschella . . . . L. 39
2) Altre varietà . . . . » 32

8) Provincie di: Foggia, Taranto, Cosenza, Catania, Siracusa, Trapani, Cagliari, Sassari:
Varietà: 1) S. Marzano . . . . L. 37
2) Fiaschella - Fiaschetta . . . . » 33
3) Altre varietà . . . . » 31

9) Provincia di Palermo:
Varietà: 1) S. Marzano . . . . L. 39
2) Pero - Perone . . . . » 34
3) Altre varietà . . . . » 32

10) Altre provincie dell'Italia Meridionale ed Insulare:
Varietà: 1) S. Marzano Lampadina . . . . L. 36
2) Fiaschella, Fiaschetta, Re Umberto . . . . » 31
3) Altre varietà . . . . » 30

I prezzi suddetti, che si intendono stabiliti per il pomodoro infrascato, sono ridotti di L. 2 al quintale per il pomodoro non infrascato.

Essi si intendono riferiti ai prodotti consegnati nei luoghi di ricevimento, che verranno fissati per ciascuna provincia dalle Organizzazioni interessate.

Qualora risulti accertato che la produzione di un quintale di concentrato doppio richiede in media meno di sette quintali di pomodoro fresco, ne sarà tenuto conto per diminuire il prezzo del concentrato al consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(705)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura in Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Verona, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Valeggio sul Mincio (Verona), della estensione di ettari 420, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 15 febbraio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso tra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'articolo 23 del succitato testo unico.

Confini:

A nord, fiume Mincio, confine con la provincia di Mantova e strada Cavallara;

Ad ovest, confine con la provincia di Mantova (stradello privato di uso pubblico di confine);

A sud, confine con la provincia di Mantova fino all'incontro con la strada Valeggio-Volta Mantovana;

A sud-ovest, confine con la provincia di Mantova fino all'incontro col fiume Mincio;

Ad est, fiume Mincio.

Il Comitato provinciale della caccia di Verona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi del panello e della farina di estrazione del germe di granoturco

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale annonario presso il P.N.F., ha stabilito i seguenti prezzi massimi del panello di germe di granoturco e della farina di estrazione di germe di granoturco:

panello di germe di granoturco L. 82 al quintale;

farina di estrazione di germe di granoturco L. 77 al quintale.

I prezzi suddetti s'intendono per merce alla rinfusa, al magazzino del produttore e hanno decorrenza immediata.

Il Ministro: TASSINARI.

(708.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 febbraio 1941-XIX - N. 41

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,275
Id. 3,50% (1902)	71,175
Id. 3,00% Lordo	51,60
Id. 5,00% (1935)	90,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,05
Id. Id. 5,00% (1936)	93,675
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,85
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4% Id. 15 febbraio 1943	94,625
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	94,275
Id. Id. 5% Id. 1944	96,025
Id. Id. 5% Id. 1949	97,50

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei materiali da riutilizzo

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, con provvedimento P.20 del 16 febbraio corrente, sono stati fissati come appresso i prezzi franco vagone partenza dei materiali destinati alla distagnatura e quelli dei prodotti ottenuti dalla stessa distagnatura:

Ritagli di latta, per quantitativi di almeno 50 quintali	L. 45 — al q.le
Scatolame usato (con calo del 5 %) per quantitativi di almeno 50 quintali	» 25 — »
Ritagli di lamierini distagnati elettroliticamente	» 39 — »
Scatolame distagnato elettroliticamente	» 37 — »
Stagno fino al 98/99 %	» 36 — al kg.
Verghette da banco per saldatura:	
a) con contenuto del 50 % di stagno	» 45 — »
b) con contenuto del 40 % di stagno	» 37 — »
c) con contenuto del 30 % di stagno	» 29 — »

Le verghette da banco per saldatura dovranno avere il marchio di garanzia con l'indicazione del titolo di contenuto in stagno.

Per la vendita al consumo delle verghette da banco per saldatura le ditte commerciali potranno applicare per ogni passaggio una maggiorazione non superiore a lire tre al chilo oltre l'imposta sull'entrata e le spese di trasporto. Dette maggiorazioni potranno essere conteggiate al massimo per due passaggi da giustificarsi in ogni caso.

Le norme sopraindicate per le verghette da banco per saldatura ottenute dallo scatolame sono applicabili anche alle verghette ricavate con qualsiasi altro processo di produzione.

I prezzi contenuti nel presente provvedimento sono applicabili con decorrenza dal 15 febbraio corrente per le consegne del materiale da distagnare e con decorrenza dal primo marzo prossimo per le consegne dei materiali ottenuti dalla distagnatura.

(709)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Portogruaro (Venezia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta a legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Portogruaro, con sede in Portogruaro, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 7 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. avv. Otello Rubbazzer e dott. Gino Dal Moro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(690)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Portogruaro (Venezia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Luigi Bittolo Bon è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(691)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-X, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato dalla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 21 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 60 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S. nell'anno XIX;

Visto che il Ministero è stato autorizzato ad espletare con la procedura d'urgenza il concorso anzidetto, limitatamente a 45 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 45 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle terre d'oltremare dovranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo articolo 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti alligati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera, e qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto R. decreto-legge;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è rishiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista, ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

8) copia, su carta da bollo da lire otto, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da lire quattro, di esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra, e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro, infine, che siano soci di diritto dell'Unione fascista famiglie numerose dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione stessa, debitamente legalizzato dal prefetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero, detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 5, n. 4, secondo comma, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari del Partito, o di un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugi con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme a copia in carta da bollo da lire otto, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministero potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1) Codice civile (disposizioni preliminari, libri primo e secondo principi relativi alle obbligazioni).

2) Codice penale, codice di procedura penale (libro primo, disposizioni generali, libro secondo, dell'istruzione).

3) Diritto costituzionale e amministrativo e corporativo.

4) Economia politica corporativa.

5) Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti).

6) Testo unico delle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza.

7) Nozioni di statistica (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata).

8) Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

9) Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione dei sei decimi.

Al punto ottenuto di ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenersi innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazioni in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti, dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di lire 3000 annue ridotta del doppio 12 per cento e L. 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, sempre che essi abbiano conseguito la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(720)

Concorso per esami per l'ammissione di 45 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, numero 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-X, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*

del 21 stesso mese, con cui è stato autorizzato l'espletamento di un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 60 alunni nella carriera d'ordine di P. S. nell'anno XIX;

Visto che il Ministero ha ottenuto l'autorizzazione ad espletare il concorso anzidetto, limitamente a 45 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per l'ammissione di 45 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (Gruppo *C*);

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al Liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quelli degli istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei dovranno essere presentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle terre d'oltremare dovranno, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'Interno la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1938, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato rilasciato dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se il candidato sia celibe o coniugato. In questo ultimo caso dovrà risultare dal certificato stesso se la moglie del candidato sia, o meno, di nazionalità straniera e, qualora lo sia, se intervenne l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o se, invece, il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto R. decreto-legge;

4) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto la iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli residenti all'estero è richiesta la iscrizione nei Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

8) copia su carta da bollo da lire otto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato in carta da bollo da lire quattro dell'esito di leva, vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tale certificato, la qualità di invalido può essere comprovata mediante, dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito, o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per tutti i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli, o per quelli che risiedono all'estero detto certificato d'iscrizione al Partito, da rilasciarsi in conformità di quanto è specificato nell'art. 5 n. 4, 2° comma, del presente decreto, deve anche essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari del Partito; o del segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito;

9) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) diploma originale o copia autentica legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

11) certificato rilasciato dal competente delegato provinciale della Unione fascista famiglie numerose, debitamente legalizzato dal prefetto per coloro che siano soci di diritto della Unione stessa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'Autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, in carta da bollo da lire otto, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici competenti.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7 e 8

del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo dal quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto all'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1) Lingua italiana (componimento).

2) Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Carta del lavoro.

3) Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno, prerogative della Corona, Gran Consiglio del Fascismo, Capo del Governo, Parlamento, Diritti civili e politici dei cittadini.

4) Nozioni sulla storia d'Italia dal 1821 ai giorni nostri.

5) Nozioni sulla geografia dell'Italia.

6) Legge e regolamento di P. S.

7) Elementi di statistica (concetto di statistica, rilevazione, spoglio ed elaborazione dei dati statistici - statistica della popolazione).

8) Dattilografia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno ottenuto la votazione di sei decimi e dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione dei giorni stabilit per gli esami predetti dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentato le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività del grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile lordo di L. 471,12 pari a L. 397 mensili nette, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(721)

Concorso per titoli per la nomina di 10 uscieri di questura in prova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1234, col quale vennero approvati i nuovi organici del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE, Capo del Governo, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 21 stesso mese con cui il Ministero, è autorizzato a bandire nell'anno XIX un pubblico concorso per l'ammissione di quattordici uscieri di questura in prova;

Visto che il Ministero è stato autorizzato ad espletare con la procedura d'urgenza il concorso anzidetto limitatamente a dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di dieci uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare domanda, redatta in carta da bollo da lire sei, alla Prefettura della provincia nella quale risiede.

L'aspirante che risiede nelle Colonie o che presti servizio militare potrà, nel termine predetto, far pervenire al Ministero dell'Interno la sola domanda, salvo produrre successivamente, ma in ogni caso, rispettivamente non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art 3.

Non sarà ammesso al concorso l'aspirante la cui domanda e i documenti pervenissero oltre i termini suddetti.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superato quella di trenta, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da lire quattro del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio (Giovani fascisti) nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra o per minorati in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare, non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F., ma che hanno chiesto l'iscrizione, dovranno esibire un certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire quattro, da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal prefetto competente in tempo utile, in modo che il certificato stesso possa essere rilasciato e prodotto entro il termine prescritto per la presentazione dei documenti. Da tale certificato deve risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non saranno ritenuti validi certificati rilasciati da altri medici anche se ufficiali sanitari.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato in carta da bollo da lire quattro di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra). In mancanza del suddetto mod. 69, i candidati invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè siano indicati chiaramente i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da lire quattro rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri presentando la dichiarazione, mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista, di cui all'art. 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) titolo di studio o certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro dell'autorità scolastica, vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza, rilasciato pure in carta da bollo da lire quattro, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e sa scrivere;

10) certificato rilasciato dal competente delegato provinciale dell'Unione fascista famiglie numerose, debitamente legalizzato dal prefetto, per coloro che siano soci per diritto dell'Unione stessa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del precedente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, allegandovi una copia del loro stato di servizio civile, rilasciata su carta bollata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire quattro, del Comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate direttamente al Ministero o di quelle prodotte alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 2 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7° appartenenti ai gruppi *A* e *B*, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei, con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni.

Un funzionario di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di esperimento ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 332,56 pari a lire nette 282 oltre l'aggiunta di famiglia in quanto dovuta e commisurata alla composizione della famiglia ed alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(722)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 170 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale in data 5 aprile 1940-XVIII, con il quale è stato bandito un concorso nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, per 170 posti di volontario di cancelleria e segreteria (gruppo *B*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1941-XIX, n. 7338/1175.2.4/1/3.1., concernente la data delle prove scritte del concorso anzidetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 170 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale in data 5 aprile 1940-XVIII, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 25 e 26 marzo 1941-XIX.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(724)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.